

N. R.G. 2014/----



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. ——/2014 promossa da:

con il patrocinio dell'avv.

con il patrocinio dell'avv.

difensore avv. C

con il patrocinio dell'avv.

con il patrocinio dell'avv.

presso il difensore avv.

RICORRENTI

contro

con il patrocinio dell'avv.

presso il difensore avv.

RICORRENTI

contro

con il patrocinio dell'avv.

presso il difensore avv.

CONVENUTO

Il Presidente dott. Giovanna Dominici,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 ottobre 2014,

letti gli atti ed i documenti di causa,

atteso che nel presente ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione del credito per la durata dell'intero rapporto viene dedotta la nullità e/ o validità di singole clausole contrattuali, lamentando:

- 1) capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista;
- 2) addebito di commissioni di massimo scoperto (CMS) non dovute;
- 3) superamento dei tassi soglia usura sulla base degli estratti conto;





rilevato che la prospettazione offerta dai ricorrenti, finalizzata all'accertamento di nullità di singole clausole contrattuali in relazione alle tematiche sopra indicate (nullità al cui accertamento la richiesta consulenza tecnica è in larga misura destinata) ed all'ottenimento di condanna risarcitoria (vedi pag. 3 del ricorso) fa ritenere che non si verta né in materia di adempimento/inadempimento contrattuale, né di obblighi scaturenti da fatto illecito, ma di ripetizione di indebito, come la Suprema Corte ha qualificato le controversie relative ad un errato o illegittimo conteggio di interessi debitori, commissione di massimo scoperto ed altro;

che pertanto appare inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., quando la decisione della causa implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica, come nel caso in esame, in cui è controverso non solo il quantum, ma anche l'an e cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione risarcitoria;

che inoltre non si può procedere all'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 bis c.p.c., avente finalità conciliative, nel caso in cui il convenuto, come Intesa Sanpaolo S.p.A., ha assunto una posizione di netta chiusura ad una definizione conciliativa, in quanto comporterebbe un inutile aggravio di tempo e di costi, ben potendo parte ricorrente instaurare un giudizio di merito;

p.q.m.

dichiara inammissibile il presente ricorso ex art. 696 bis c.p.c, condanna i ricorrenti al pagamento a favore del convenuto processuali, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre Cpa ed Iva.

delle spese

Si comunichi.

Torino, 8 ottobre 2014

Il Presidente dott. Giovanna Dominici

